

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

Oggi ventidue maggio 2024 alle ore 20:30 a seguito di regolare avviso di convocazione 5 maggio 2024 prot. 43 a firma del vicepresidente del consiglio a norma dell'art. 23 comma 3 dello statuto, essendo il presidente impedito per obbligo di astensione causa interessi in conflitto come stabilito dall'articolo 30, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con messaggio elettronico istantaneo al gruppo condiviso, si è riunito il consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. Sono presenti il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri delegati Daniele Salvadori e Leone Rinaldi. È assente giustificato Johnny Beltrami. Assistono i revisori dei conti Daniele Armani e Valter Chiari. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. L'odg è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo,
3. Pagamento della cartella pervenuta da Agenzia delle entrate Riscossioni per ruolo n. 2024/00952 atti giudiziari anno 2018 in esecuzione del decreto n. 345 dell'28/09/2018.

Presiede la seduta il vicepresidente che, constatata la validità della seduta, avvia i lavori re-lazionando sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale venne pubblicato sul sito Internet il giorno dopo la seduta e ai consiglieri venne inviato un messaggio elettronico con il collegamento ipertestuale consentendone la consultazione e l'eventuale scarico che dato per letto e nessuno intervenendo viene approvato all'unanimità

2. Variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria del titolo I°. Il presente punto è collegato e funzionale al punto successivo. L'art. 22 dello statuto comma 1 lett d) assegna al consiglio dei delegati la funzione di "deliberare le variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria" Nel titolo I° esiste una categoria unica ed è quindi possibile operare degli storni. Nella pagina del sito Internet riservata ai consiglieri sono proposte le seguenti variazioni in diminuzione: al cap 115 per spese varie per cancelleria, bolli, quote associative, tesoreria ecc. -€ 500,00, al cap 120 per spese per assicurazioni -€ 1.500,00, al cap 125 per spese per prestazioni e servizi -€ 500,00, al cap 130 per sgravi e rimborsi ai consorziati -€ 500,00. In aumento al cap 170 per spese legali e di giustizia € 3.000,00. Vista la disponibilità di provvista ai capitoli in diminuzione e la necessità dell'impingua-mento al capitolo 170, per l'approvazione del successivo punto all'ordine del giorno il consiglio dei delegati approva all'unanimità di voti palesi la proposta di delibera.

3. Pagamento della cartella pervenuta da Agenzia delle entrate Riscossioni per ruolo n. 2024/00952 atti giudiziari anno 2018 in esecuzione del decreto n. 345 dell'28/09/2018.

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

Nella seduta del 30 ottobre 2018 come risulta al punto 1 del verbale n. 8 si discusse dei provvedimenti in merito alla nomina dell'avvocato d'ufficio nel procedimento penale n. 5076/2017 RGNR – n. 992/2018 R. Gip – n. 345/2018 D.Pen. Il 18 ottobre di quell'anno fu consegnato al Presidente la raccomandata con il decreto penale di condanna di questo CMF emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento dott. Enrico Borrelli ex art. 460 del codice di procedura penale al pagamento di multa di € 5.150,00 in ordine all'illecito previsto dall'art. 24 - 5 lett. a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato collegato alla nota vicenda di costruzione del ponte agricolo voluto dal Comune di Storo. La pena sarebbe stata sospesa se fosse stata depositata opposizione in cancelleria entro 15 giorni. Il 26 ottobre giungeva la raccomandata dell'avvocata Tamara Lorenzi nominata difensore d'ufficio. Il vicepresidente informava che già il 23 ottobre ci fu un incontro con degli esperti per valutare il da farsi durante il quale furono appuntate le seguenti informazioni. Il CMF deve rispondere anche penalmente, perché non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi come disposto dall'articolo 6 del citato 231/2001 e non ha affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. Pare che nessun CMF sia dotato di tale misura e con email del 28 ottobre fu interessata la Federazione con invito a fornire assistenza ma la segnalazione non ebbe riscontro. L'articolo 464 del codice di procedura penale al comma 5 dispone: *“Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.”* Il comitato nella seduta del 30 ottobre 2018 esaminò con attenzione i vari aspetti della questione: si aveva certezza che il Presidente avrebbe opposto ricorso e si era convinti che sarebbe stato prosciolto e quindi sarebbe stata pronunciata anche la revoca del decreto di condanna per il CMF. Questa era la scelta difensiva del CMF ma trattandosi di difesa in un procedimento penale era necessario avere l'assistenza di un legale. Il vicepresidente contattò l'avvocato d'ufficio che non avendo dovuto compiere atto alcuno non emise parcella. Purtroppo per il CMF il presidente fu prosciolto perché il fatto non costituisce reato e tale ipotesi non è contemplata tra quelle previste dall'art 464 c 5 del CPP con la conseguenza che il decreto penale non venne revocato e ora è giunta la cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossioni. Il comitato legge la

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

sentenza di secondo grado. È importante sottolineare il seguente passaggio: *“L’iniziativa era stata inizialmente promossa dallo stesso comune di Storo realizzando a suo nome un progetto con i relativi permessi ed elaborati progettuali. A tal fine il comune intendeva presentare richiesta di finanziamento su specifiche misure del Piano di Sviluppo Rurale. La scelta definitiva più corretta è stata quella di inoltrare domanda di finanziamento dell’opera, tramite il CMF di Darzo e Lodrone. Il consorzio infatti include tutti gli appezzamenti interessati alle diverse coltivazioni ivi incluse anche quelli di Storo. Nell’analisi della documentazione risulta quindi che alcune autorizzazioni sono ancora a nome del comune di Storo. in quanto non si è arrivati ad una rapida volturazione degli stessi. Ciò non toglie validità al progetto che rimane comunque lo stesso in tutte le sue caratteristiche progettuali ed autorizzative anche se a realizzarlo sarà un soggetto diverso da quello pensato inizialmente”*. Praticamente stando al parere tecnico si può dire che alla fin dei conti non è stato il Comune di Storo a erogare al CMF il contributo di € 391.473,94 ma è stato il CMF di Darzo e Lodrone che facendo da tramite tra Comune di Storo e Provincia ha consentito dal Comune di ricevere il contributo provinciale di € 918.054,45 sotto forma di ponte realizzato, collaudato e consegnato al Comune lo stesso giorno dell’inaugurazione. E ciò è avvenuto perché il CMF aderì alla richiesta del Comune di Storo, come scritto nel parere tecnico, di assumere l’iniziativa e il presidente accettò di sottoscrivere l’intera documentazione inviata in Provincia ivi compresa la famosa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta dagli uffici comunali che al tempo in base a convenzione erogavano i servizi amministrativi e tecnici al CMF. Come riconosciuto dai tre giudici nei tre giudizi la frase incriminata “[dichiaro che] le particelle fondiarie interessate all’iniziativa ricadono nel perimetro consorziale" va intesa nel senso di particelle suscettibili di trarre beneficio dall’iniziativa, (e quindi tutte quelle del CMF in questione oltre a quelle dei comuni catastali limitrofi come Storo e Bondone) e non quelle poche o porzioni di esse su cui insistono gli appoggi del ponte (che a rigor di logica andrebbero escluse perché quelle non traggono benefici). Quindi spetta al presidente il merito di aver bene agito nell’interesse pubblico e generale come ampiamente riconosciuto nella sentenza amministrativa del TRGA, in quella contabile della Corte dei conti e in quella penale del Tribunale. Tutto ciò considerato, richiamato il precedente verbale e gli atti citati, all’unanimità di voti il consiglio dei delegati delibera di liquidare a Agenzia delle entrate riscossioni la cartella in atti con completo scarico da responsabilità del presidente a cui va riconosciuta la correttezza del comportamento che ha consentito alla comunità locale di ottenere un importante miglioramento della viabilità in sicurezza per i mezzi agricoli.

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

Alle ore 20:45 presente anche il presidente Narciso Marini che presiede la seduta i lavori proseguono per la trattazione del seguente argomento indicato nella convocazione della seduta a firma del presidente.

4. Relazione revisionale triennale: esame dei rilievi, rimozione delle cause e adozione suggerimenti proposti. Al punto 6 del verbale del consiglio dei delegati n. 3 del 24 novembre 2023 il presidente riferiva che con lettera dell'11 settembre 2023 qui pervenuta lo stesso giorno al n. 30 di protocollo il Dirigente del Servizio agricoltura ricordava che questo consorzio avrebbe dovuto effettuare nel corso del 2024 la revisione triennale obbligatoria dei bilanci e deliberava di richiedere alla suddetta Federazione il preventivo di spesa che nella seduta del 27 novembre 2023 come risulta al punto 2 del verbale n. 4 veniva approvato affidandone l'incarico. Con lettera del 5 aprile 2024 qui pervenuta al n. 34 di protocollo del medesimo giorno Comifo comunicava che venerdì 19 aprile 2024 alle ore 14.30 si sarebbe presentato ad effettuare la revisione il signor Daniele Brentari. In data 10 maggio tramite pec giungeva da Comifo il fascicolo delle revisione ricevuto al numero 41 di protocollo del medesimo giorno relativa all'attività amministrativa successiva alla precedente revisione e ai bilanci preventivi per gli anni 2020, 2021 e 2022. La relazione termina disponendo che: «Con riferimento ai rilievi menzionati, il consiglio dei delegati è chiamato a rimuoverne le cause nonché ad adottare i suggerimenti proposti. La delibera dovrà inoltre essere specifica e dettagliata con riferimento ad ogni singolo rilievo mosso o suggerimento proposto dal presente verbale.» Il consiglio prende in esame i singoli rilievi e suggerimenti e nel merito si pronuncia come di seguito.

a) *a parere anche del sottoscritto revisore si concorda su quanto precedentemente esposto dal rag. Zanella circa le modalità di determinazione dell'aliquota a ruolo; la complessa e rischiosa procedura adottata dal consorzio nella determinazione, espone l'ente a possibili controversie con i consorziati (nel 2022 un consorziato ha peraltro presentato ricorso presso la commissione tributaria di I° grado per l'emissione di una cartella di pagamento di € 8.020,00 - si è in attesa dell'esito della procedura). Entrando nello specifico l'aliquota viene determinata con un apposito algoritmo, calcolato dal segretario, applicando una tariffa a ettaro tenendo conto delle singole colture e classi di colture. Il tutto viene addebitato SOLO ai consorziati che devono pagare cifre superiori a € 30,00 mentre per i soci con cifre inferiori la partita non viene riscossa né durante l'anno di emissione, né tantomeno addebitata negli anni futuri. Detta procedura non è da considerarsi corretta in quanto i tributi devono essere addebitati con il medesimo criterio a tutti i consorziati che hanno terreni rientranti nel perimetro del consorzio e che godono di un*

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

*beneficio dall'attività dell'ente. E' inoltre evidente come questa complessa procedura di calcolo è difficilmente adottabile in futuro a seguito della possibile sostituzione del segretario; è pertanto necessario che il consiglio dei delegati sia consapevole della difficoltà a cui andrà incontro nel continuare ad adottare detta metodologia a cui si aggiunge l'aumento del rischio di ricorsi per mancanza di egual trattamento nell'emissione dei ruoli (solo chi ha maggior superficie paga): si può infatti tener presente di quanto non riscosso da un socio durante l'esercizio, addebitando una cifra maggiore negli anni successivi. Il sottoscritto revisore vuole inoltre rammentare al consiglio di amministrazione di valutare attentamente quanto sopra esposto anche in considerazione del fatto che, come comunicato dal segretario, e tenuta in considerazione la collaborazione con il Consorzio di Bonifica, si intende procedere con la realizzazione di un impianto di irrigazione per valorizzare il territorio rientrante nel perimetro dell'ente. Si ribadisce come l'art. 37 dello statuto recita: "la riscossione dei contributi consorziali viene effettuata attraverso il sistema della riscossione dei tributi nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti". La riscossione in via diretta non è pertanto ammessa; in aggiunta, a detta del sottoscritto revisore, sono da valutare attentamente i costi che il consorzio sostiene per la spedizione delle lettere di richiesta di versamento e raccomandate di sollecito che talvolta potrebbero superare i costi dell'aggio di riscossione. Si consiglia di valutare nuovamente la possibilità di stipulare idonee polizze assicurative per sollevare la responsabilità del presidente e amministratori. Il revisore evidenzia quanto formulato dalla precedente relazione revisionale a cui fece seguito il verbale di contro deduzioni del consiglio dei delegati n. 1 del 16 marzo 2022 che il revisore non ha considerato. Si ribadisce quanto più volte verbalizzato in passato **sulla questione dei ruoli di contribuzione. Ci sono due tipi di ruoli chiaramente distinti** che per fare chiarezza non devono essere confusi. **Ci sono i ruoli a copertura delle spese per iniziative** di volta in volta approvate dall'assemblea di zona con i criteri di riparto della spesa che rimarrà a carico dei consorziati proprietari di immobili che traggono benefici. E saranno a loro carico anche le spese annue di gestione e manutenzione. È il caso per esempio del progetto di riordino fondiario in corso, approvato dall'assemblea di zona del 18.03.2016, ove i proprietari presenti presero atto che il costo di € 35.928,00 sarebbe stato ripartito a loro carico il rapporto ai benefici ottenuti. **E ci sono i ruoli di contribuzione annua per il normale funzionamento del consorzio** come previsto dall'articolo 5 del piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere **nonché al funzionamento del consorzio** proposto all'assemblea dal consiglio dei delegati come risulta al punto 5 del verbale del 27 aprile 2015, approvato dall'assemblea nell'adunanza*

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

generale del 28 maggio 2015 come risulta dal punto n. 4 del verbale e dalla Giunta provinciale con delibera n. 1226 del 20 luglio 2015. L'articolo 5 del piano rubricato «**La contribuzione per il normale funzionamento del Consorzio**» stabilisce che nel bilancio annuale preventivo approvato dall'assemblea è prevista un'apposita posta dell'entrata con uno stanziamento derivante dal gettito del ruolo per il normale funzionamento del Consorzio. L'articolo 44 comma 3 dello statuto stabilisce che: "L'inserimento nel carico dei tributi delle spese necessarie al funzionamento del consorzio è subordinato al presupposto che gli immobili risultino effettivi **beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili** dai lavori di miglioramento fondiario". È chiaro che i **ruoli per opere di miglioramento fondiario tengono conto dei vantaggi conseguiti**, mentre quello **per il normale funzionamento del consorzio va ripartito fra i consorziati in proporzione al potenziale beneficio conseguibile** calcolato sulle superfici e sulle caratteristiche agrarie riferibili ad ogni consorziato. Quanto alla parametrizzazione delle tariffe in rapporto alle colture e classi delle singole particelle fondiarie è opportuno richiamare i verbali dell'assemblea del 1980 ove già allora venivano fissate tariffe a mq per tipo di coltura poiché "le procedure informatiche messe a disposizione della Federazione prevedevano l'obbligo di attribuire delle tariffe alle singole colture catastali" che però erano sostanzialmente ridotte a 2 tariffe di € 0,00052 a mq per colture pregiate e a € 0,00026 per pascolo, alpe e bosco. I consigli dei delegati del secondo decennio di questo secolo cercarono di elaborare tariffe differenziate con sistemi meno grossolani. Disponendo dei dati scaricati da Openkat aggiornati annualmente e di idonei strumenti informatici che nel secolo scorso non esistevano, ora viene calcolata annualmente la sommatoria dei redditi dominicali e agrari di ogni coppia di coltura e classe e fatto pari a 100 la somma maggiore vengono calcolate le proporzioni delle altre somme che poi vengono applicate alle tariffe annuali in modo di poter documentare la differenza percentuale fra le stesse. Il giudizio tributario cui fa cenno il revisore si è poi concluso con il rigetto del ricorso. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento Sezione 1 con sentenza del 23/04/2024 su ricorso a ruolo 44/2023 rigetta il ricorso con questa motivazione: "**Nel caso di specie il criterio di riparto delle spese, adottato dagli amministratori del Consorzio, si basa esclusivamente sull'art. 5 dello stesso piano di riparto, il quale, si limita alle sole spese di funzionamento del Consorzio e non alle altre spese.**" Per gli altri aspetti del rilievo in esame si ribadisce in sintesi quanto già deliberato dal consiglio dei delegati nella citata seduta del 16 marzo 2022. **Ruoli di importo superiore a € 30,00.** Come più volte scritto, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, con-

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

vertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 è stato aumentato l'importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro e che ora è stabilito in € 30,00. Per importi inferiori si potrebbe procedere alla sola riscossione volontaria, **ma bisogna pur stabilire un limite minimo** (€ 1,00? € 5,00? € 10,00?) Il comitato si è attenuto al limite di legge per la riscossione coattiva. Ritiene il revisore *che detta procedura non è da considerarsi corretta in quanto i tributi devono essere addebitati con il medesimo criterio a tutti i consorziati che hanno terreni rientranti nel perimetro del consorzio e che godono di un beneficio dall'attività dell'ente*. Forse non ha capito che **viene applicato il medesimo criterio a tutti i consorziati** che hanno terreni rientranti nel perimetro del consorzio e che godono di un potenziale beneficio conseguibile dall'attività dell'ente. Il ruolo è composto da 503 articoli di cui 92 debbono (dovrebbero) versare € 0,00 possedendo nulla (solo porzioni di ped) o pochissima superficie e questa è improduttiva; 73 articoli sono iscritti per € 1,00; 36 per € 2,00; 41 per € 3,00; 36 per € 4,00; 27 per € 5,00 e così via. Impensabile cumulare più anni che per importi inferiori a € 6,00 andrebbe in *loop* per prescrizione quinquennale. L'obiezione della complessità di calcolo è peregrina perché bastano semplici operazioni informatiche. Con l'accenno ai futuri ruoli per l'ipotizzata irrigazione il revisore dimostra di confondere la differenza fra i due ruoli sopra analizzati. Quanto alla **riscossione dei ruoli** l'art 37 dello statuto ora può fare riferimento solo alla riscossione coattiva e il CMF ha attiva la convenzione con l'Agenzia delle entrate riscossioni come dimostra il ricorso cui ha accennato il revisore. Fin dal 2014 questo ente aveva sottoscritto con l'allora Equitalia la convenzione per la **gestione integrata avvisi (GIA) per la riscossione su base volontaria** poi divenuto nel 2018 servizio di riscossione spontanea mediante avvisi di pagamento prima della formazione del ruolo tramite il servizio EE.PP. (Entrate Patrimoniali). Ma dal 2021 una norma non consente a AdeR di sottoscrivere simili convenzioni con i CMF che non sono enti pubblici e quindi rimane solo la convenzione per la riscossione coattiva. Quanto alle **polizze assicurative** appena il bilancio economico (sostenuto dalla contribuzione annua per il normale funzionamento del Consorzio contestata dal revisore) lo consentirà si provvederà al riguardo.

b) *“Sul verbale di consiglio del 30.08.2021 è esposta un'iniziativa di irrigazione, presentata sul database nazionale DANIA, dell'importo di € 3.500.000,00, intrapresa con il Consorzio Trentino di bonifica. Sul verbale assembleare dell'11.03.2024 è stato dato incarico al consorzio di II° grado di Storo Darzo e Lodrone di gestire l'opera tramite la collaborazione con il Consorzio di Bonifica. Come stabilito dall'art. 5 dello statuto è necessario approvare l'opera nelle singole assemblee di I° grado. Non essendoci traccia di alcun impegno di spesa approvato in sede assembleare, si invita il consorzio a provvede-*

CMFSDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

re. L'art. 26 c.1 lett. c) dello statuto impone che fra i compiti dei revisori vi sia quello di presentare al consiglio e all'assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Si consiglia pertanto di indire la riunione dei revisori precedentemente a quella dei delegati". **Quanto al database nazionale DANIA dell'importo di € 3.500.000,00 per irrigazione** il revisore confonde due momenti. Nella seduta del 30 agosto 2021 il presidente faceva cenno all'iniziativa intrapresa da Comifo per tutti i CMF iscritti volta a popolare i database nazionali DANIA e SIGRIAN con proposte di interventi su irrigazione. Il 7 febbraio 2024 a Trento nella sede del Consorzio trentino di bonifica (CTB) alla presenza del presidente e del direttore, dell'assessore all'agricoltura del Comune di Storo e del presidente del Consorzio BIM Chiese venne valutata la proposta di irrigazione della campagna di Storo, Darzo e Lodrone. Nei pourparler conclusivi di quella seduta si ipotizzò che il CTB a totale spese sue che reperirà in finanziamenti pubblici realizzerà le opere ma per partire è necessario che i CMF approntino il bootstrap con studi di fattibilità. A questo proposito il Presidente del BIM e l'assessore all'agricoltura del Comune di Storo davano la disponibilità a un accordo di programma con il CMFSDL per sostenere i primi costi della fase di partenza per quanto sarà ritenuto necessario e sufficiente dal CTB che assumerà poi direttamente le fasi di progettazione, di finanziamento totale, di appalto ed esecuzione dei lavori e della gestione della prima fase di avvio. Le decisioni di quell'incontro furono oggetto della seduta congiunta dei consigli dei delegati due CMF di primo grado del 14 febbraio 2024 cui fece seguito l'assemblea generale di questo CMF dell'11 marzo 2024 e quella del CMFSDL del 3 aprile 2024. Il tutto al momento non comporta costi per i CMF stando alle promesse dei politici come sopra riferito. Se nella bozza di accordo di programma saranno proposti costi a carico dei CMF sarà dovere dei consigli dei delegati proporre all'assemblea le conseguenti variazioni di bilancio. C'è una incongruenza all'art. 26 comma 1 lett c) dello statuto ove è previsto che il **collegio dei revisori dei conti presenta al Consiglio e all'assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo**. Non è possibile perché non esiste un bilancio preventivo o un bilancio consuntivo prima che il consiglio dei delegati approvi uno schema da proporre ai revisori e all'assemblea come dispone l'articolo 22 comma 1 lett c) dello statuto: "[Spetta al consiglio] predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea" L'art 26 viene inteso nel senso che se il collegio esprime suggerimenti e osservazioni allo schema predisposto dal Consiglio dei delegati, il presidente convocherà una nuova seduta dello stesso per i pronunciamenti del caso.

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

c) *“gli interessi passivi, maturati a seguito dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa, vengono contabilizzati sul titolo V° "nuove opere di miglioramento fondiario": trattandosi di gestione ordinaria è preferibile imputare detta spesa al titolo I° del bilancio - sia nel 2021 che nel 2022 si evidenziano degli sforamenti nel capitolo 105 a residuo attivo: la corretta procedura era mettere in conto competenza l'esubero rispetto al residuo; - il risultato d'esercizio evidenziato nel bilancio consuntivo risulta applicato solo parzialmente al bilancio preventivo dell'esercizio successivo; è necessario invece applicarlo per intero. Nello specifico si evince la seguente situazione nel bilancio preventivo 2022 è stato applicato l'avanzo 2021 per € 2.000,00 anziché € 4.113,32 come risultato d'esercizio 2021; nel bilancio preventivo 2023 è stato applicato l'avanzo 2022 per € 2.000,00 anziché € 8.998,83 come risultato d'esercizio 2022; nel bilancio preventivo 2024 è stato applicato l'avanzo 2023 per € 2.000,00 anziché € 16.600,84 come risultato d'esercizio 2023”.* **Gli interessi passivi** conseguenti ad anticipazioni di cassa aperte come disposto nelle delibere annuali per far fronte a investimenti in opere di miglioramento fondiario trovano giusta collocazione in quel titolo trattandosi di gestione straordinaria. Il revisore si contraddice perché se gli interessi passivi sono conseguenti all'anticipazione di cassa aperta per far fronte a un investimento, questi dovrebbero essere a carico dei consorziati che ne traggono beneficio e quindi allocati al titolo degli investimenti. Allocarli al titolo I° significherebbe farli rientrare nelle normali spese di funzionamento a carico di tutti in base ai conti del ruolo. **L'avanzo di amministrazione** viene applicato prudenzialmente in misura minore rispetto alla disponibilità risultante dal conto consuntivo per quanto necessaria per il pareggio di bilancio. Il revisore non cita la norma che disporrebbe l'applicazione per intero dell'avanzo.

d) *Si rileva una possibile attività extra perimetro in considerazione del fatto che la superficie indicata sull'elenco degli aventi diritto al voto supera, seppur per soli 84.434 mq, la superficie indicata sull'art. 3 dello statuto. È opportuno verificare attentamente questo dato e porre rimedio. Ogni anno da Openkat viene scaricato l'archivio aggiornato degli immobili iscritti nei comuni catastali di Darzo e Lodrone i cui confini coincidono con il perimetro esterno della competenza statutaria del Consorzio. Un perimetro interno esclude gli immobili dei centri abitati e di altre zone urbanisticamente non agricole. Il dato indicato nello statuto è congelato al 2019 e alla prima occasione potrà essere aggiornato. Non esiste alcuna attività extraterritoriale. Al termine del dibattito il consiglio dei delegati ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva i pronunciamenti verbalizzati con specifiche e dettagliate contro deduzioni con riferimento ad ogni singolo rilievo.*

CMFDL - Verbale Consiglio n. 4 del 22 maggio 2024

5. Esame a norma dell'articolo 38 dello statuto di un ricorso presentato avverso il ruolo consorziale per l'anno 2024 e pronuncia nei confronti del ricorrente. Il 18 marzo scorso al numero 31 di protocollo pervenne un ricorso ex articolo 38 dello statuto avverso al ruolo di contribuzione corrente annua per l'anno 2024. Il ricorso ripete pedissequamente quanto affermato dallo stesso consorziato in anni precedenti ed espone motivazioni inconferenti. La norma statutaria limita la procedura dei ricorsi e la facoltà del Consiglio dei delegati a pronunciarsi in merito, alle sole ipotesi di errori materiali o duplicazioni di contributo: quindi il ricorso è ammesso solo per segnalare errori di calcolo nell'applicazione della tariffa ai dati catastali degli immobili di cui il ricorrente deve rispondere. Osserva il ricorrente che "dai dati esposti sorge il ragionevole dubbio che la determinazione dei ruoli 2024 siano notevolmente aumentati in quanto non comprendono soltanto le spese per il normale funzionamento del consorzio ma presumibilmente altre spese." Quanto affermato non corrisponde al vero. È dal 2020 che a bilancio preventivo è iscritta la somma arrotondata di € 11.000,00 al capitolo 105 ad oggetto "ruoli consorziali". E quindi sono destituite di qualsiasi fondamento le conseguenti argomentazioni illustrate di seguito nella lettera. Il ricorrente non segnala errori di calcolo e comunque effettuati i dovuti riscontri sui dati catastali e sui calcoli non risulta siano stati commessi degli errori e quindi il ricorso va respinto per insussistenza dei presupposti. Ciò considerato il Consiglio dei delegati ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano delibera di respingere il ricorso non riscontrando errori materiali o duplicazioni di contributo.

6. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Nelle contro deduzioni alle osservazioni del revisore si è fatto cenno alla sentenza di rigetto del ricorso, con spese a carico della parte ricorrente in € 500,00 a favore delle parti resistenti che dovrà essere versato a quando la sentenza passerà in giudicato. L'avvocato ha chiesto il saldo delle competenze come da impegno di spesa deliberato al punto 3 del verbale del 23 dicembre 2022.

Alle ore 21:00 terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta. Il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Il presente verbale è pubblicato all'albo telematico dal 23 maggio 2024.

Il segretario